# **DOCUMENTO UNICO EMENDAMENTI**

Parte prima del Documento Unico Emendamenti:

EMENDAMENTI ALLA <u>DISCIPLINA DI PIANO</u> DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO.

Pagina 6 della Disciplina di Piano:

Articolo 4 "Elaborati del Piano"

#### Elaborati di livello di ambito:

Vengono modificate le schede relative agli ambiti di paesaggio nelle seguenti parti :

## -Ambito 1. Lunigiana (Obiettivi di qualità e direttive)

#### **Obiettivo 1 Direttive Correlate:**

punto 1.2 : dopo la parola "materiale" sono inserite le parole "lapideo ornamentale" e cancellate le parole "di eccellenza tipico della zona con il conseguente riutilizzo degli scarti di estrazione";

punto 1.4 : totalmente cancellato

punto 1.5: totalmente cancellato

il punto 1.6 è rinumerato 1.4

punto 1.7: totalmente cancellato

# -Ambito 2. Versilia e Costa apuana (Obiettivi di qualità e direttive)

#### **Obiettivo 1 Direttive correlate**

punto 1.2 : dopo la parola "materiale" sono inserite le parole "lapideo ornamentale" e cancellate le parole "di eccellenza tipico della zona, con il conseguente riutilizzo degli scarti di estrazione";

punto 1.4: totalmente cancellato

punto 1.5: totalmente cancellato

il punto 1.6 è rinumerato 1.4

il punto 1.7 è rinumerato 1.5

il punto 1.8 è rinumerato 1.6

il punto 1.9 è rinumerato 1.7

#### -Ambito 3. Garfagnana e Val di Lima (Obiettivi di qualità e direttive)

#### **Obiettivo 1 Direttive correlate**

punto 1.2 : dopo la parola "materiale" sono inserite le parole "lapideo ornamentale" e cancellate le parole "di eccellenza tipico della zona, con il conseguente riutilizzo degli scarti di estrazione";

punto 1.4: totalmente cancellato

punto 1.5: totalmente cancellato

il punto 1.6 è rinumerato 1.4

punto 1.7: totalmente cancellato

#### **Obiettivo 4 Direttive correlate**

punto 4.2, penultimo paragrafo, dopo la parola "anche" viene cancellato da "promuovendone la delocalizzazione....." sino a "Ania e Loppora) e"

# -Ambito 19. Amiata (Invarianti strutturali) Criticità:

Dopo la parola "presente." sono cancellate le parole "Anche l'attuale attività geotermica, che ha prospettive di espansione, presenta rischi potenziali di passaggi di fluidi dai sistemi geotermali a quelli idropotabili";

sono invece inserite le parole "Anche l'attività geotermica, pur escludendo gli studi attuali commissionati dalla Regione rischi di interferenze, va considerata nei futuri eventuali sviluppi con attenzione per evitare il verificarsi di potenziali criticità".

#### Indirizzi per le politiche :

è cancellato il paragrafo : " lo sfruttamento della ....." sino a "sarà necessario";

è inserito il paragrafo : "la pianificazione e la valutazione dei progetti per l'ulteriore sfruttamento della risorsa geotermica richiede, al fine di minimizzare i possibili impatti paesaggistici e il monitoraggio sugli acquiferi :

è cancellato il paragrafo : "progettare la strutturazione...." sino a "puntuale degli impianti;"

è inserito il paragrafo: "una progettazione dei pozzi, delle reti e delle altre infrastrutture eventualmente necessarie adeguate ai valori paesaggistici riconosciuti;"

é cancellato il paragrafo : "programmare e monitorare.... " sino a " geologici di valore."

è inserito il paragrafo : "la programmazione e il monitoraggio dello sfruttamento delle risorse geotermiche per la corretta gestione dell'intera filiera produttiva in modo da salvaguardare questi particolari paesaggi geologici di valore."

## **Ulteriori allegati** ( Pag. 9 della Disciplina di Piano) :

vengono inseriti ex novo:

Allegato 4 – Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive;

Allegato 5 – Schede dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane (22 elementi : 21 schede più 1 quadro di unione)

#### Pagina 11 della Disciplina di Piano:

Al Titolo 2 "Statuto del territorio Toscano",

all' articolo 7 "Obiettivi specifici e disposizioni normative" è cancellato il comma 3 da "Il rilascio delle autorizzazioni......" a "......... della Regione Toscana";

è cancellato il comma 4 da "Ai fini della riqualificazione......" a ".....attivabili allo scopo".

# Pag. 22 della Disciplina di Piano:

È inserito il Capo VIII bis "Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive" :

è inserito l' art. 18 bis "Norme generali":

# Articolo 18 bis - Norme generali

- 1 Ai fini della verifica di compatibilità con i valori (statutari/patrimoniali) espressi dal territorio riconosciuti dalle elaborazione del Piano, le nuove attività estrattive e le varianti di carattere sostanziale ai fini paesaggistici delle attività estrattive esistenti sono sottoposte a valutazione paesaggistica.
- 2. Le varianti di carattere sostanziale ai fini paesaggistici sono quelle inerenti l'apertura di nuovi fronti di cava e di nuovi ingressi per l'escavazione in sotterraneo.

3. La valutazione paesaggistica delle attività estrattive di cui al comma 1 viene svolta nell'ambito del procedimento autorizzativo dell'Ente territoriale competente al rilascio della suddetta autorizzazione, applicando i criteri di cui alle specifiche Linee guida (Allegato 4).

- 4. Il reperimento di materiali lapidei storici è consentito, limitatamente alle quantità risultanti da specifici progetti di recupero e di restauro di manufatti di interesse storico testimoniale, o per i nuovi progetti di alto valore culturale, previa valutazione paesaggistica secondo le Linee guida (Allegato 4).
- 5. L'apertura di nuove cave, l'ampliamento di cave esistenti e la riattivazione di cave dismesse non devono in ogni caso interferire in modo significativo con:
- a) SIC, SIR, ZPS fatte salve specifiche disposizioni di cui alle norme nazionali;
- b) emergenze geomorfologiche, geositi puntuali e lineari e sorgenti;
- c) siti storici di escavazione e beni di rilevante testimonianza storica e culturale;
- e) linee di crinale e vette;
- f) zone umide Ramsar.
- 6. I diritti acquisiti relativi alle attività estrattive in essere, svolte in conformità ai piani di coltivazione ed entro i termini indicati nei provvedimenti di autorizzazione, sono fatti salvi.

È inserito l' articolo 18 ter "Norme per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane" :

#### Articolo 18 ter. Norme per i Bacini estrattivi delle Alpi Apuane

- 1. Ferme restando le norme di cui all' articolo 18 bis:
- a) all'interno dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane, di cui all'Allegato 5 al presente Piano, le nuove attività estrattive e la riattivazione di cave dismesse, sono subordinate alla definizione di un Piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, a scala di Bacino. Il Piano attuativo definisce le quantità sostenibili e le relative localizzazioni nel rispetto della pianificazione regionale in materia di cave degli strumenti della pianificazione territoriale ed in coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti per ciascun Bacino estrattivo delle Alpi Apuane all'interno delle relative Schede di cui all'Allegato 5. Il Piano attuativo individua inoltre le cave e le discariche di cava (ravaneti) destinate a soli interventi di riqualificazione paesaggistica.
- b) per quantità sostenibili sotto il profilo paesaggistico si intendono quelle che, nel rispetto del dimensionamento massimo definito dalla normativa di settore, salvaguardando le Alpi Apuane in quanto paesaggio naturale e antropico unico e non riproducibile, consentono il sostegno economico alla popolazione locale attraverso lavorazioni di qualità in filiera corta del materiale lapideo ornamentale estratto. A tal fine il Comune determina la percentuale con riferimento all'obiettivo di raggiungere al 2020 almeno il 50% delle lavorazioni in filiera corta.
- c) in assenza del Piano attuativo a scala di Bacino estrattivo delle Alpi apuane non è ammessa l'apertura di nuove attività estrattive.
- d) l'attività estrattiva è finalizzata all'estrazione di materiali lapidei ornamentali e non può essere autorizzata per la produzione di inerti, da limitare quanto più possibile, al fine di valorizzare le risorse e minimizzare gli impatti paesaggistici.
- e) i siti di escavazione storici e i beni di rilevante testimonianza storica o culturale, connessi con l'attività estrattiva (cave storiche, vie di lizza, viabilità storiche, pareti con "tagliate" effettuate manualmente, edifici e manufatti che rappresentano testimonianze di archeologia industriale legate alle attività estrattive), sono riconosciuti dagli strumenti di governo del territorio e sono destinati alla sola tutela e valorizzazione paesaggistica.
- f) l'apertura di nuove cave, la riattivazione di cave dismesse e l'ampliamento di cave esistenti sono consentiti a condizione che non richiedano la realizzazione di nuove discariche di cava (ravaneti) nè la ricarica di quelle esistenti. E' comunque consentito lo stoccaggio provvisorio.

g) Le linee di crinale e le vette di cui all'art.18bis, comma 5, lettera e), sono quelle evidenziate nell'apposita cartografia contenuta nell'Allegato 5.

2. I Comuni trasmettono alla Regione i Piani attuativi a scala di "Bacino estrattivo delle Alpi Apuane" che interessano beni paesaggistici di cui all'artt. 134 del D.Lgs 42/04 entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione. La Regione, entro sessanta giorni dall'avvenuta trasmissione del Piano, provvede ad indire apposite Conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri Enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici, anche al fine di semplificare il successivo iter autorizzativo la cui istruttoria, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi al Piano attuativo.

Pag. 35 della Disciplina di Piano Titolo 4 – Salvaguardie CAPO I Disposizioni

Art. 36 Misure generali di salvaguardia

al comma 1 lettera a) dopo la parola "approvati" è inserito "limitatamente alle previsioni non in contrasto con gli obiettivi generali di cui agli articoli 6-8-10-12 e nel rispetto delle prescrizioni del presente piano";

al comma 1 lettera b) dopo la parola "strutturali" è inserito "e le relative varianti"; dopo la parola "approvati" è inserito "limitatamente alle previsioni non in contrasto con gli obiettivi generali di cui agli articoli 6-8-10-12 e quelli specifici di cui al comma 2 degli articoli 7-9-11-13 ove pertinenti e nel rispetto delle prescrizioni del presente piano";

al comma 1 lettera e) dopo la parola "urbanistici" è inserito "e loro varianti e le varianti al PRG"; dopo la parola "approvati" è inserito "limitatamente alle previsioni non in contrasto con gli obiettivi di qualità delle schede di ambito e, per le previsioni che comportano impegno di suolo non edificato, delle specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità; nonchè";

al comma 1 lettera l) dopo la parola "effetti" è inserito "localizzativi"; dopo la parola "sono" è inserito "adottati e approvati"; dopo la parola "piano" è inserito " nonchè degli obiettivi di qualità contenuti nelle schede di ambito e delle specifiche disposizioni correlate ai suddetti obiettivi di qualità";

è totalmente cancellato il comma 5 da "A far data....." sino a "L.R.78/98";

sono inseriti nuovi commi 5, 6 e 7:

5.In attesa dell'approvazione dei Piani attuativi di bacino estrattivo delle Alpi Apuane di iniziativa pubblica o privata di cui all'art. 18ter comma 1 lettera a, non è consentita l'apertura di nuove cave nè la riattivazione di cave di dismesse.

- 6. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione del Piano fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso dell'approvazione del Piano stesso:
- a le autorizzazioni per le nuove attività estrattive e le varianti di carattere sostanziale delle attività estrattive esistenti sono sottoposte alla valutazione paesaggistica di cui all'Allegato 4 (Linee guida).

b - i Comuni trasmettono alla Regione i Piani attuativi dei Bacini estrattivi delle Alpi Apuane di cui all'Allegato 5 che interessano beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 157 del Codice entro 10 giorni dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione. La Regione, entro sessanta giorni dall'avvenuta trasmissione del Piano, provvede ad indire apposite Conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri Enti territoriali interessati nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare in via preliminare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici, anche al fine di semplificare il successivo iter autorizzativo la cui istruttoria, nel caso di esito positivo, consisterà nella mera verifica di conformità dei singoli interventi al Piano attuativo;

- c i Piani attuativi di Bacino estrattivo delle Alpi Apuane sono adottati e approvati nel rispetto degli obiettivi di qualità contenuti nell'Allegato 5;
- d la formazione dei Piani attuativi di bacino estrattivo delle Alpi Apuane è ammessa anche in assenza di espressa previsione negli strumenti urbanistici vigenti .
- 7. Sono immediatamente efficaci le prescrizioni contenute nella Disciplina dei beni paesaggistici (artt.134 e 157 del Codice)

Parte Seconda del Documento Unico Emendamenti:

EMENDAMENTI ALLA <u>DISCIPLINA DEI BENI PAESAGGISTICI</u> DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO (Elaborato 8B)

Pag. 5 della Disciplina dei Beni Paesaggistici Capo III "Aree tutelate per legge":

Articolo 6 - Territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare. (art.142. c.1, lett. a, Codice)

viene inserito il comma 2:

2. Le prescrizioni d'uso relative alla fascia costiera non si applicano agli interventi volti a garantire la sicurezza idraulica e il deflusso del trasporto solido.

Pag. 10 della Disciplina dei Beni Paesaggistici

Articolo 9 - Le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare (art.142. c.1, lett. d, Codice)

**9.3. Prescrizioni** (Pag. 11)

viene cassata la lettera c)

**c**- Il mantenimento delle attività di cava e miniera autorizzate è subordinato a piani di coltivazione di cui le autorità competenti verifichino la compatibilità paesaggistica anche con riferimento alle fasi di coltivazione.

- e inserita la lettera f)
- **f** Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle "Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando quanto previsto agli artt. 18 bis e 18 ter della Disciplina del Piano e all'art. 11.3 lett. c della presente disciplina, si applicano le seguenti ulteriori condizioni:
  - 1. non è ammessa l'apertura di nuove cave nè la riattivazione di cave dismesse. Per queste ultime sono consentiti esclusivamente gli interventi di riqualificazione paesaggistica come definiti al all'art. 11.3 lett. c .5;
  - 2. l'ampliamento di cave esistenti è ammesso a condizione che:
  - non determini un incremento di superficie dei piazzali in quota se non per opere strettamente funzionali all'apertura di nuovi ingressi in galleria e non necessiti della realizzazione di apposite opere infrastrutturali con riporti di materiali;
  - non interessi fronti di escavazione a cielo aperto a quote superiori rispetto a quelle autorizzate, fatte salve più specifiche individuazioni in sede di Piano attuativo

Pag.12 della Disciplina dei Beni Paesaggistici.

Articolo 10 - I circhi glaciali ( art.142. c.1, lett. e, Codice)

#### **10.3. Prescrizioni** ( Pag. 13)

viene inserita la lettera d)

- **d** - Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle "Alpi Apuane (Aree Contigue di Cava) fermo restando quanto previsto agli artt. 18 bis e 18 ter della Disciplina del Piano e all'art. 11.3 lett. c della presente disciplina, si applicano le seguenti ulteriori condizioni:
  - 1. non è ammessa l'apertura di nuove cave nè la riattivazione di cave dismesse. Per queste ultime sono consentiti i soli interventi di riqualificazione paesaggistica come definiti all'art. 11.3 lett.c .5;
  - 2. l'ampliamento di cave esistenti è ammesso a condizione che:
  - non determini un incremento di superficie dei piazzali se non per opere strettamente funzionali all'apertura di ingressi in galleria e non necessiti della realizzazione di apposite opere infrastrutturali con riporti di materiali;

- non comporti l'alterazione degli elementi geomorfologici di origine glaciale quali depositi morenici, creste di circo e analoghe forme.

# Pag. 13 della Disciplina Beni Paesaggistici

# Articolo 11 - I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ( art.142. c.1, lett. f, Codice)

# **11.3. Prescrizioni** (Pag. 14)

viene cassata la precedente lettera c)

**c**- Nelle aree contigue le attività di cava e miniera già autorizzate che interessano vette e crinali sono assoggettate a valutazione di compatibilità paesaggistica al fine di garantire le tutele previste dalla lettera i, comma 2-dell'articolo 9.

#### e sostituita totalmente con:

- **c** Per le attività estrattive ricadenti all'interno dei territori di protezione esterna del Parco delle "Alpi Apuane" (Aree Contigue di Cava), nel rispetto degli artt. 18 bis e 18 ter della Disciplina del Piano, vigono le seguenti norme:
  - 1. i comuni nell'ambito del procedimento autorizzativo accertano che le attività estrattive non interessino aree integre, in quanto non oggetto di precedenti attività estrattive, nè rinaturalizzate, come definite nel successivo punto 5, fatte salve più specifiche individuazioni in sede di Piano attuativo di cui all'Articolo 18 ter, comma 1, lett. a) della Disciplina del Piano;
  - 2. le attività estrattive oggetto di nuova autorizzazione non devono interferire con sentieri, percorsi e punti panoramici accessibili al pubblico;
  - 3. la realizzazione di nuova viabilità di servizio alle attività estrattive che interessi aree integre è ammessa a condizione che consista in un intervento reversibile e che nell'ambito dell'autorizzazione sia previsto il ripristino dello stato originale dei luoghi;
  - 4. sono definite rinaturalizzate le cave che siano dismesse da almeno 30 anni e quelle che siano state oggetto di specifici progetti di riqualificazione paesaggistica;
  - 5. sono definiti interventi di riqualificazione paesaggistica quelli finalizzati a perseguire il miglioramento della qualità paesaggistica delle cave e dei ravaneti. Nell'ambito di tali interventi, eventuali attività di escavazione sono consentite limitatamente alle quantità necessarie alla rimodellazione dei fronti di cava;
  - 6. le Schede di cui all'Allegato 5 dettano per ciascun Bacino estrattivo delle Alpi Apuane gli obiettivi di qualità ed eventuali prescrizioni specifiche.

Viene cassata la lettera d):

**d**- Nei territori di protezione esterna le nuove attività di cava e miniera o l'ampliamento di quelle autorizzate, che non interessano vette e crinali, sono ammesse previa valutazione di compatibilità paesaggistica in riferimento sia al valore scenico delle visuali sia a quanto visibile dai percorsi fruitivi.

Pag. 16 della Disciplina Beni Paesaggistici

Articolo 12 - I territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. (art.142. c.1, lett. g, Codice).

# **12.3. Prescrizioni** (Pag. 18)

Alla lettera a), primo alinea, dopo la parola "significativa" viene inserita la parola "permanente" come sotto riportato :

- **a-** Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:
  - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici;

Alla lettera b), primo alinea, dopo la parola "eccezione" viene inserita "delle infrastrutture per la mobilità e" come sotto riportato :

#### **b-** Non sono ammessi:

- nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all'interno delle formazioni boschive costiere, in quelle che "caratterizzano figurativamente" il territorio e in quelle planiziarie, così come individuate dal Piano Paesaggistico ad eccezione delle infrastrutture per la mobilità e di strutture a carattere temporaneo e rimovibile;